



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr 8356

ORDINANZA Nr. 13/09

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO, DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL DECORO E DELLA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI IN PIAZZA XXVI APRILE, PIAZZA DIAZ, VIA SAN MARTINO, VIA ROMA, VIA SOLFERINO, VIA FRANCESCA, VIA MERICI, VIA VERDI, VIA MONTONALE.

IL SINDACO

Premesso:

➤ che sono pervenuti numerosi esposti da parte di cittadini residenti nelle aree del centro, corrispondenti a Piazza XXVI Aprile, Piazza Diaz, Via San Martino, Via Roma, Via Solferino, Via Francesca, Via Merici, Via Verdi, Via Montonale, nei quali vengono evidenziati:

continui assembramenti nelle aree suddette di persone che stazionano occupando marciapiedi e spazi pubblici, consumano bevande alcoliche e schiamazzano deteriorando in misura notevole ed in modo intollerabile le condizioni di vita dei residenti;

degrado delle aree per sporcizia (cocci, lattine e contenitori abbandonati di bevande alcoliche), deiezioni e conseguenti odori tale da rendere disagiata, insalubre se non impossibile la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini oltre che arrecare danno al patrimonio pubblico e privato;

comportamenti offensivi della pubblica decenza ed anche fenomeni di violenza con frequenti interventi delle forze dell'ordine per sedare liti e/o soccorrere persone coinvolte in qualche tafferuglio, con intervento anche di ambulanze.

Evidenziato che, come più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale (si vedano, in particolare, le sentenze n. 15 del 1973 e n. 31 del 1982), ogni diritto di libertà previsto dalla Costituzione implica l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il relativo esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale; che, in particolare, il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, senza armi e di manifestare liberamente il proprio pensiero implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.

Rilevato che le relazioni della Polizia Locale confermano nei luoghi suddetti :

➤ la presenza di sporcizia in genere ed in particolare di bottiglie, anche rotte, e lattine abbandonate, nonostante il potenziamento del servizio di pulizia delle predette aree ;

- la presenza di numerose persone che stazionano negli spazi pubblici e privati, in atteggiamenti (ostentata oziosità, continua consumazione di bevande, petulanza, alterchi ad alta voce) non consoni con i luoghi tanto da ingenerare disturbo della quiete e diffuse paure ed insicurezza tra i residenti e tra coloro che occasionalmente transitano nell'area ;
- la ricezione di numerose richieste d'intervento per sedare tensioni e per risolvere gli inconvenienti.

Considerato che:

- le predette condotte rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita dei residenti e dei cittadini e determinano un' evidente lesione dei loro fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, alla sicurezza e alla fruibilità del bene pubblico. E ciò soprattutto per i soggetti deboli quali bambini, anziani e portatori di handicap ;
- i frequenti casi di illecita occupazione di suolo pubblico e di danneggiamento al patrimonio sia pubblico che privato, ne hanno determinato e ne determinano un notevole scadimento della qualità oltre che l'intralcio alla percorrenza degli spazi ;
- la situazione di degrado e disagio ambientale è ormai tale da costituire un' obiettiva quanto realistica premessa sia all'insorgere di fenomeni criminosi sia ad un epilogo violento della tensione sociale in atto.

Rinvenute quindi pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili e potenziali pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di tranquillità e sicurezza.

Ritenuto inoltre necessario, ai fini della tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare il consumo in Piazza XXVI Aprile, Piazza Diaz, Via San Martino, Via Roma, Via Solferino, Via Francesca, Via Merici, Via Verdi, Via Montonale, con esclusione del consumo effettuato presso i pubblici esercizi ivi esistenti nonché all'interno dei "plateatici" loro concessi, di bevande alcoliche.

Visti in Particolare:

- l'art. 54 del Dlgs. N. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e segnatamente il quarto comma ai sensi del quale "il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2008 che definisce, precisandone gli ambiti di applicazione, i poteri e le responsabilità attribuite al Sindaco dal citato D.L. 23.5.2008 n.92.

Richiamati inoltre:

- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall' articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92.

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto

ORDINA

nell'area che insiste su Piazza XXVI Aprile, Piazza Diaz, Via San Martino, Via Roma, Via Solferino, Via Francesca, Via Merici, Via Verdi, Via Montonale, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2009 :

a) il divieto di stazionamento e di assembramento di persone, intendendosi tale la contemporanea presenza di due o più persone che - per gli elevati toni di voce, il comportamento aggressivo tra di loro e verso gli altri, il modo di fruire degli spazi pubblici tale da non consentire analoga fruizione da parte degli altri cittadini ovvero da indurli a non attraversare dette zone, sedere sul selciato, imbrattare i muri ovvero lanciare bottiglie o altro materiale, atteggiamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza oppure possano arrecare disturbo e senso di insicurezza oltre che limitare la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da dei cittadini e dei residenti;

b) il divieto, dalle ore 23.00 alle ore 07.00 di ogni giorno, di consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ove esistenti.

Le violazioni dei precetti di cui ai precedenti punti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 a norma dell'art. 7 bis/i3 comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che il fatto costituisca reato.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale e all'eventuale ripristino provvederà il Comune, con aggravio di spese ai trasgressori.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

agli organi di Polizia Locale e a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria il compito di far rispettare il presente provvedimento

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avvisi sul sito internet del Comune di Pontoglio.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; tutti i termini decorrono dalla data di notifica del presente atto.

Manda per gli ambiti di propria competenza e per conoscenza a:

- Prefettura di Brescia
- Questura di Brescia
- Comando Carabinieri di Chiari (BS)

Dalla residenza Municipale li, 03/08//2009

Il Sindaco
Prof. Carlo Portaluri

.....